



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 23/2010

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI PER PROGETTI SUL TERRITORIO NAZIONALE POTENZIALMENTE FINANZIABILI CON LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NER 300.

Nella riunione del 21 settembre 2010

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, da ultimo modificata dalla direttiva 2009/29/CE (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO la decisione della Commissione Europea approvata il 2 febbraio 2010 “che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell’ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea;

VISTO il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, di attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE e successive modifiche ed integrazioni, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l’articolo 8 relativamente ai compiti che svolge il Comitato

DELIBERA

articolo 1

1. E’ approvato l’invito alla manifestazione d’interesse, allegato alla presente deliberazione, per la presentazione di progetti dimostrativi su scala commerciale relativi alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (dispositivo “NER 300”)

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare e sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, ed annunciata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La manifestazione di interesse dovrà pervenire agli indirizzi di e-mail: sec.ner300@minambiente.it e ner300.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it entro e non oltre l'11 ottobre 2010 con le modalità stabilite nell'allegato 1 alla presente deliberazione.

Il Presidente
Rosaria Romano

ALLEGATO 1

Invito alla manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dimostrativi su scala commerciale relativi alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ e alla produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (dispositivo “NER 300”)

1. Caratteristiche del dispositivo NER 300 (“*New Entrant Reserve 300*”)

L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE istituisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ realizzabile in maniera sicura dal punto di vista ambientale (di seguito “progetti CCS”) e di progetti dimostrativi relativi alle energie rinnovabili tecnologicamente innovative (in seguito “progetti FER”). In particolare il meccanismo di finanziamento è dotato di 300 milioni di quote di emissioni che provengono dalla riserva dei nuovi entranti del sistema di scambio comunitario.

Il 7 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio", che sottolinea il ruolo del finanziamento di cui al presente dispositivo nell'attuazione del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (SET Plan) relativamente ai progetti dimostrativi necessari.

Nel caso in cui fossero previsti aiuti di Stato, come previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione Europea, al fine di garantire un finanziamento strettamente circoscritto a quanto necessario per l'attuazione e la conduzione del progetto che eviti impatti negativi sul regime di concorrenza, è necessaria l'approvazione preventiva della Commissione.

Il finanziamento stanziato nell'ambito della presente procedura non costituisce parte del bilancio generale dell'Unione europea. Esso può dunque essere abbinato a finanziamenti derivati da altri strumenti, compresi i Fondi strutturali e di coesione e il programma energetico europeo per la ripresa (EPR). Può altresì essere abbinato a finanziamenti nel quadro del meccanismo di finanziamento dei prestiti con condivisione del rischio (RSFF) istituito dalla Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

L'istituzione di un programma dimostrativo comunitario che promuova i migliori progetti dimostrativi riguardanti un ampio spettro di tecnologie sul territorio degli Stati membri richiede che la selezione avvenga a livello dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza con le procedure nazionali di selezione e finanziamento, gli Stati membri sono responsabili della raccolta delle domande di finanziamento dai promotori delle iniziative e della valutazione dei progetti sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dall'Unione. Poiché i progetti finanziati dal presente dispositivo saranno per la maggior parte cofinanziati dagli Stati membri stessi, questi ultimi devono anche avere la possibilità di decidere quali progetti desiderano promuovere e quali domande intendono sottoporre alla procedura di selezione dell'Unione.

La presentazione di tali domande non sostituisce la notifica di aiuto di Stato per i casi in cui il finanziamento contenga una componente di aiuto di Stato. Il ruolo degli Stati membri sarà ulteriormente rafforzato mediante l'organizzazione di un secondo ciclo di consultazioni per confermare, ove opportuno, valori e strutture del contributo di finanziamento pubblico complessivo e sottoponendo l'elenco provvisorio di progetti selezionati al parere, anche qualitativo, del Comitato sui cambiamenti climatici prima dell'adozione delle decisioni di assegnazione.

La Banca Europea degli Investimenti (BEI) ha accettato di svolgere, su richiesta, a nome e per conto della Commissione, determinate mansioni relative alla selezione dei progetti, alla conversione delle quote e alla gestione delle relative entrate.

Il finanziamento nel quadro del presente dispositivo deve essere riservato a progetti che si avvalgono di tecnologie innovative rispetto allo specifico stato dell'arte. Esse non devono essere pertanto già oggetto di sfruttamento commerciale, ma devono essere sufficientemente avanzate per una adeguata dimostrazione su una scala pre-commerciale tale che non si verifichino ulteriori problemi in un successivo incremento di scala. Esse devono inoltre possedere un elevato potenziale di riproducibilità e offrire quindi prospettive significative per una riduzione economicamente sostenibile della CO₂.

Le modalità per la selezione ed il finanziamento dei progetti nell'ambito del dispositivo denominato "NER 300" sono state definite nella Decisione della Commissione¹, adottata il 2 febbraio 2010 e riportata in allegato 2.

Tale Decisione prevede in particolare:

- una selezione di progetti dimostrativi CCS e FER articolata in due bandi organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, il primo dei quali contenente (per l'equivalente di) 200 milioni di quote, mentre il secondo contenente la somma tra i 100 milioni di quote rimanenti e l'eventuale parte di quote non assegnata nel primo bando.
- un finanziamento pari al 50% dei costi pertinenti², ai sensi dell'art. 3 della Decisione. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50% dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell'ambito del presente dispositivo. Qualora il finanziamento sia abbinato ad un finanziamento nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l'importo ricevuto dall'EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui al presente dispositivo.

¹ DECISIONE DELLA COMMISSIONE "che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"

² I costi pertinenti dei progetti CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l'applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall'applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività.

I costi pertinenti dei progetti FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l'applicazione di una tecnologia innovativa nell'ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.

- una selezione dei progetti articolata su due livelli:
 - gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale e valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6 della Decisione; in caso positivo lo Stato membro promuove il progetto e presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione
 - la Commissione adotta le decisioni finali di finanziamento dei progetti sulla base delle proposte presentate e delle raccomandazioni di assegnazione formulate dalla BEI, previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del Comitato sui cambiamenti climatici³
- al fine di assicurare la diversità tecnologica, verranno finanziati otto progetti dimostrativi CCS⁴ che rientrano nella sezione A.I dell'allegato I della Decisione , nonché un progetto per ciascuna delle sottocategorie di progetti FER elencate nella sezione A.II dell'allegato I. Qualora vi fossero risorse sufficienti, possono essere finanziati ulteriori progetti, mantenendo l'equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER
- al fine di assicurare l'equilibrio geografico, possono essere finanziati almeno uno e non più di tre progetti per ogni Stato membro, subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI e raccomandate dalla BEI stessa alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazioni.

La Commissione ha indicato un programma temporale di massima per l'espletamento del primo bando relativo a 200 milioni di quote di emissione le cui scadenze sono di seguito riportate in tabella:⁵

3° trimestre 2010	pubblicazione dell'invito a presentare proposte di progetto da parte della Commissione europea
4° trimestre 2010	presentazione delle proposte agli Stati membri da parte dei promotori dei progetti
1° trimestre 2011	pre-selezione dei progetti da parte degli Stati membri e trasmissione delle relative proposte alla Commissione europea
4° trimestre 2011	la BEI completa la valutazione delle proposte e formula alla Commissione le raccomandazioni di assegnazione
fine 2011	la Commissione annuncia le decisioni di assegnazione dei finanziamenti ai progetti, previa consultazione del Comitato sui cambiamenti climatici

2. Obiettivi dell'invito alla manifestazione di interesse e relativi progetti

³ ai sensi dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE

⁴ di cui almeno uno ma non più di tre progetti per ogni categoria di progetto, almeno tre con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi e almeno tre con stoccaggio in acquiferi salini

⁵ risposta a interrogazione al Parlamento europeo del 28 maggio 2010

L'Italia, in accordo all'art. 5 della Decisione, ha la responsabilità di effettuare la raccolta e la pre-selezione delle domande di finanziamento per progetti da attuare sul proprio territorio nazionale. Il presente invito ha quindi lo scopo di effettuare una ricognizione, preliminare all'apertura del bando comunitario, dei progetti dimostrativi che verranno sottoposti alle autorità italiane nel corso del 4° trimestre 2010, nel quadro della procedura di pre-selezione. I progetti caratterizzati da un forte potenziale individuato già nel corso del presente invito potranno altresì beneficiare, senza attendere l'apertura del bando, di un sostegno dell'amministrazione allo scopo di assicurare loro le migliori possibilità di successo nel quadro della procedura concorsuale comunitaria prevista dal NER 300.

I progetti da sottoporre al presente invito devono essere ammissibili al primo bando comunitario del NER 300. I criteri di ammissibilità sono indicati all'articolo 6 ed al successivo allegato I della Decisione. In particolare si segnala la necessità di dimostrare, alle soglie di capacità di cui alla Parte A dell'allegato I, che l'entrata in esercizio del progetto entro il 31 dicembre 2015 è realistica e che tutte le autorizzazioni nazionali afferenti al progetto sono disponibili e in linea con la relativa regolamentazione comunitaria o che le procedure di autorizzazione già avviate sono sufficientemente avanzate da garantire che l'inizio dell'attività commerciale possa avvenire entro il 31 dicembre 2015.

3. Procedura

Tutte le richieste di interesse e le relative informazioni devono pervenire entro le ore 24:00 del 11 ottobre 2010 agli indirizzi e-mail sec.ner300@minambiente.it e ner300.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. e complete di autocertificazione sulla correttezza dei dati e delle informazioni, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con allegato documento di riconoscimento del responsabile della Società, Codice Fiscale e partita IVA

Le proposte di progetto devono essere indirizzate al:

Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

c/o Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale Sviluppo Sostenibile, clima energia

Via C. Colombo, 44

00147 Roma

Le proposte dovranno contenere la seguente documentazione:

- lettera di trasmissione della proposta datata e sottoscritta dal legale rappresentante del capofila del progetto e degli eventuali altri proponenti,
- descrizione del progetto dimostrativo e dei relativi obiettivi
- descrizione dei partecipanti e del relativo ruolo
- sezione tecnico-scientifica
- sezione autorizzativa
- sezione finanziaria
- descrizione sintetica del progetto

In particolare le descrizioni e sezioni di cui sopra sono da riportare secondo il modulo informatizzato di cui all'allegato 3. Le sezioni dovranno contenere i seguenti elementi informativi

Sezione tecnico-scientifica

- obiettivi scientifici e tecnologici del progetto e progressi attesi rispetto allo stato dell'arte (carattere innovativo del progetto)
- descrizione del piano operativo del progetto, con indicazione del ruolo dei vari partecipanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e attribuzione dei compiti, con articolazione in work-package comprensivi di tempi, risorse e prodotti forniti
- quantità di CO2 stoccata durante i primi dieci anni di funzionamento per i progetti CCS e quantità di energia prodotta durante i primi cinque anni di funzionamento per i progetti FER
- programma di lavoro provvisorio
- descrizione delle varie fasi del progetto e dei principali obiettivi intermedi
- descrizione dei principali problemi da affrontare e delle metodologie e tecniche che si intendono adottare per risolverli.

Sezione autorizzativa

- identificazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto
- descrizione delle relative procedure autorizzative, stato e strategia di acquisizione
- piano temporale di acquisizione

Sezione finanziaria

- ammontare complessivo del progetto e ripartizione dei costi (spese di ricerca e sviluppo, costi di investimento, costi operativi⁶);
- stima delle entrate e dei ricavi previsti, comprensivi di eventuali strumenti di sostegno;
- stima dei costi pertinenti, ai sensi dell'art. 3 della Decisione;⁷
- ammontare e natura degli aiuti di stato pubblici richiesti per il progetto;
- piano economico-finanziario del progetto che evidenzia anche la struttura della copertura finanziaria dei costi a carico dei proponenti.

4. Clausola di riservatezza

I proponenti, dal momento della presentazione della proposta di progetto, consentono il trattamento delle informazioni ivi contenute, anche personali, ai sensi del D.lgs n. 196/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per le esigenze relative al presente invito.

5. Contatti e informazioni

⁶ nei primi dieci anni di attività per i progetti CCS e nei primi cinque anni di attività per i progetti FER

⁷ è richiesta in questa fase solo una stima preliminare, le modalità di calcolo dovranno essere definite nell'ambito del bando comunitario

Informazioni e chiarimenti sui contenuti e sulle modalità del presente invito potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi:

Ministero dello sviluppo economico

Dipartimento per l'Energia

Direzione Generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

al seguente indirizzo di e-mail:

ner300.dgenre@sviluppoeconomico.gov.it-----

oppure

marcello.capra@sviluppoeconomico.gov.it

oppure

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

al seguente indirizzo di e-mail

sec.ner300@minambiente.it

oppure

serra.sebastiano@minambiente.it

ALLEGATO 2 –Bozza della Decisione della Commissione NER 300



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, xxxx

D007721/02 definitivo

Progetto di

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del

che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO₂ in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio⁸, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima un meccanismo inteso ad incentivare investimenti degli Stati membri e del settore privato volti ad assicurare la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di un massimo di 12 impianti di dimostrazione della tecnologia CCS.

(2) L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE istituisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale, mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂ (in seguito "progetti dimostrativi CCS") e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (in seguito "progetti dimostrativi FER"). Al fine di garantire il funzionamento corretto di questo meccanismo, è necessario stabilire norme e criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base che ne derivano per la conversione delle quote e per la gestione delle entrate.

(3) Il 7 ottobre 2009 la Commissione ha adottato la comunicazione "Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio", che sottolinea il ruolo del finanziamento di cui alla presente decisione nell'attuazione del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) relativamente ai progetti dimostrativi necessari.

(4) Il finanziamento a titolo della presente decisione è soggetto ad approvazione preventiva da parte della Commissione per ogni eventuale componente di aiuto di Stato del contributo finanziario complessivo da parte di risorse pubbliche, conformemente agli articoli 107 e 108 del trattato, al fine di garantire che il finanziamento sia circoscritto a quanto necessario per l'attuazione e l'esercizio del progetto, tenuto conto di eventuali impatti negativi sulla concorrenza. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a

notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento che comporti aiuti di Stato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione di cui alla presente decisione con la valutazione dell'aiuto di Stato.

(5) Il finanziamento stanziato nell'ambito della presente decisione non costituisce parte del bilancio generale dell'Unione europea. Esso può dunque essere abbinato a finanziamenti derivati da altri strumenti, compresi i Fondi strutturali e di coesione e il programma energetico europeo per la ripresa (EEPR). Può altresì essere abbinato a finanziamenti nel quadro del meccanismo di finanziamento dei prestiti con condivisione del rischio (RSFF) istituito dalla Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

(6) Al fine di evitare una concorrenza tra Stati membri per le sovvenzioni, il finanziamento nell'ambito della presente decisione deve essere fissato al 50% dei costi pertinenti, purché l'importo totale del finanziamento nel quadro della presente decisione non superi il limite del 15% delle quote disponibili complessive, come disposto dalla direttiva 2003/87/CE, nel qual caso il finanziamento è limitato al 15% delle quote complessive; dovrebbe altresì essere complementare a un ingente finanziamento da parte del gestore. Per evitare di applicare un trattamento preferenziale ai progetti finanziati nell'ambito dell'EEPR, si deve dedurre dal finanziamento in virtù della presente decisione l'importo ottenuto dall'EEPR.

(7) L'istituzione di un programma dimostrativo UE che promuova i migliori progetti possibili riguardanti un ampio spettro di tecnologie in zone geograficamente equilibrate sul territorio degli Stati membri, comprese le zone economiche esclusive e le piattaforme continentali, non può essere realizzato in maniera soddisfacente se i progetti sono selezionati a livello nazionale. La selezione deve dunque avvenire a livello dell'Unione. Al fine di garantire la coerenza con le procedure nazionali di selezione e finanziamento, gli Stati membri devono essere responsabili della raccolta delle domande di finanziamento dai promotori e della valutazione dei progetti sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti in questa decisione. Poiché i progetti finanziati dalla presente decisione saranno per la maggior parte cofinanziati dagli Stati membri, questi ultimi devono anche avere la possibilità di decidere quali progetti desiderano promuovere e quali domande intendono sottoporre alla procedura di selezione dell'Unione. La presentazione di tali domande non sostituisce la notifica di aiuto di Stato per i casi in cui il finanziamento contenga una componente di aiuto di Stato. Il ruolo degli Stati membri deve essere ulteriormente rafforzato organizzando un secondo ciclo di consultazioni per confermare, ove opportuno, valori e strutture del contributo di finanziamento pubblico complessivo e sottoponendo l'elenco provvisorio di progetti selezionati al parere, anche qualitativo, del comitato sui cambiamenti climatici prima dell'adozione delle decisioni di assegnazione.

(8) Alla luce dell'esperienza nella selezione e nel finanziamento di progetti, la Commissione ha richiesto la partecipazione della BEI per attuare la presente decisione. La BEI ha accettato di svolgere, su richiesta, a nome e per conto della Commissione, determinate mansioni relative alla selezione dei progetti, alla conversione delle quote e alla gestione relative entrate. I termini e le condizioni specifici della cooperazione, compresa la remunerazione della BEI, devono essere disciplinati in un accordo tra la Commissione e la BEI; tale accordo è soggetto all'approvazione degli organi decisionali della BEI. La BEI deve essere rimborsata per l'esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.

(9) I fondi disponibili derivanti dai 300 milioni di quote devono essere assegnati attraverso due cicli di inviti a presentare proposte per consentire, da una parte, che i progetti maturi ricevano i finanziamenti già nel primo ciclo e, dall'altra parte, per

garantire la possibilità di correggere eventuali squilibri tecnici o geografici nel secondo ciclo. Qualora vi sia una concorrenza insufficiente in una particolare sottocategoria di progetti nel primo ciclo, le decisioni di assegnazione in tale sottocategoria saranno posticipate al secondo ciclo per massimizzare l'impiego dei fondi disposti dalla presente decisione. Le decisioni di assegnazione relative al primo ciclo devono essere rese note entro il 31 dicembre 2011 e quelle relative al secondo ciclo entro il 31 dicembre 2013.

(10) Il finanziamento nel quadro della presente decisione deve essere riservato a progetti che si avvalgono di tecnologie innovative rispetto allo stato dell'arte nelle sottocategorie principali di ogni tecnologia. Queste tecnologie non devono essere già disponibili su scala commerciale ma devono essere sufficientemente avanzate per una dimostrazione su scala precommerciale. Esse devono avere ragionevoli prospettive di riuscita, considerando il fatto che i rischi tecnologici sono inevitabili; la scala di dimostrazione proposta deve essere tale che non si verifichino ulteriori problemi di rilievo in un successivo incremento di scala. Esse devono possedere un elevato potenziale di riproducibilità e offrire quindi prospettive significative per una riduzione economicamente efficace del CO₂ sia a livello di Unione, sia globale. Sono pertanto ammissibili al finanziamento solo i progetti che ricadono in specifiche categorie e che soddisfano i requisiti particolari fissati nella presente decisione.

(11) Al fine di assicurare la diversità tecnologica, in prima istanza è opportuno finanziare otto progetti dimostrativi CCS (di cui almeno uno ma non più di tre progetti per ogni categoria di progetto, almeno tre con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi e almeno tre con stoccaggio in acquiferi salini), nonché un progetto per ciascuna delle sottocategorie di progetto FER. Qualora vi fossero risorse sufficienti, dovrebbe essere possibile finanziare ulteriori progetti, mantenendo l'equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER. Inoltre, per assicurare l'equilibrio geografico, devono essere finanziati almeno uno ma non più di tre progetti per ogni Stato membro. In virtù della loro natura, i progetti destinati a interessare il territorio di diversi Stati membri non devono essere limitati da tale criterio.

(12) In linea di principio, devono essere selezionati i progetti che soddisfano i requisiti di numero per categoria nella maniera più redditizia.

(13) Per garantire che i progetti selezionati siano operativi come previsto e che i fondi siano impiegati efficacemente, le decisioni di assegnazione devono essere subordinate al rilascio di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente ai rispettivi requisiti fissati nel diritto dell'Unione europea, e le decisioni finali di investimento devono essere adottate dai promotori, entro un periodo di tempo predefinito dall'adozione delle decisioni di assegnazione.

(14) Gli Stati membri devono erogare i fondi ai progetti sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti. Come disposto dalla direttiva 2003/87/CE, le erogazioni devono avvenire con cadenza annuale, sulla base della quantità di CO₂ stoccata per i progetti dimostrativi CCS e comunicata, controllata e verificata, conformemente alla direttiva 2003/87/CE, e sulla base dell'energia prodotta per i progetti FER. Qualora gli Stati membri garantiscano il rimborso di ogni finanziamento in eccesso, deve essere possibile erogare parzialmente o integralmente l'importo del finanziamento per un progetto prima che questo sia operativo. Alla luce della particolare importanza della condivisione di conoscenze nell'ambito di un programma dimostrativo, i fondi devono essere erogati solo nel caso siano soddisfatti i requisiti di condivisione delle conoscenze.

(15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva contiene disposizioni e criteri riguardanti:

- 1) la selezione di progetti dimostrativi CCS su scala commerciale ("progetti dimostrativi CCS") e di progetti dimostrativi di tecnologie innovative nell'ambito delle energie rinnovabili ("progetti dimostrativi FER") di cui alla direttiva 2003/87/CE;
- 2) la conversione delle quote di cui alla direttiva 2003/87/CE in fondi disponibili per il sostegno di progetti dimostrativi CCS e FER, nonché la gestione delle relative entrate;
- 3) l'erogazione delle entrate e l'attuazione di progetti dimostrativi CCS e FER.

La presente decisione, ivi comprese le disposizioni relative alla monetizzazione delle quote, è applicabile fatti salvi altri atti di applicazione adottati ai sensi della direttiva 2003/87/EC.

Articolo 2

Principi

1. Le quote disponibili nella riserva per i nuovi entranti di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sono pari a 300 milioni.
2. La selezione di progetti dimostrativi CCS e FER da finanziare nel quadro della presente decisione avviene in due cicli di inviti a presentare proposte organizzati dalla Commissione e destinati agli Stati membri, per l'equivalente di 200 milioni di quote, di 100 milioni di quote e della parte non assegnata nel primo ciclo, rispettivamente.
3. Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, il finanziamento nel quadro della presente decisione è pari al 50% dei costi pertinenti. Qualora la domanda complessiva di finanziamento pubblico sia inferiore al 50% dei costi pertinenti, essa è finanziata integralmente nell'ambito della presente decisione.

Qualora il finanziamento nel quadro della presente decisione sia abbinato al finanziamento nell'ambito del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR), l'importo ricevuto dall'EEPR sarà dedotto dal finanziamento di cui alla presente decisione.

Articolo 3

Costi pertinenti

1. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, sono applicabili le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.
2. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi CCS sono i costi di investimento sostenuti dal progetto per l'applicazione della CCS al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi derivati dall'applicazione della CCS nei primi dieci anni di attività.
3. I costi pertinenti dei progetti dimostrativi FER sono i costi di investimento supplementari sostenuti dal progetto per l'applicazione di una tecnologia innovativa nell'ambito delle energie rinnovabili al netto del valore netto attualizzato della migliore stima dei profitti e dei costi operativi nei primi cinque anni di attività rispetto a una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva di energia.
4. I costi di investimento di cui ai paragrafi 2 e 3 devono coprire il costo dell'investimento in terreni, impianti e macchinari.

Essi possono altresì essere afferenti a investimenti in trasferimenti di tecnologia e licenze operative di know-how (in seguito "attività immateriali"), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le attività immateriali possono essere considerate un elemento patrimoniale ammortizzabile;

b) l'attività immateriale è acquisita a condizioni di mercato al miglior prezzo possibile;

c) l'attività immateriale resta a disposizione del beneficiario per almeno cinque anni. Qualora l'attività immateriale sia ceduta prima del periodo di cinque anni di cui alla lettera c) del secondo comma, gli introiti ottenuti dalla cessione saranno dedotti dai costi pertinenti.

5. I costi e i benefici operativi netti di cui ai paragrafi 2 e 3 si fondano sulla migliore stima delle spese operative sostenute dal progetto relativamente ai costi di produzione e prendono in considerazione tutti gli eventuali benefici derivati da strumenti di sostegno anche se essi non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché i costi evitati e le misure esistenti di incentivo fiscale.

Articolo 4

Ruolo della BEI

La BEI svolge le mansioni di cui alla presente decisione su richiesta, in nome e per conto della Commissione, che è responsabile nei confronti di terzi.

La BEI è rimborsata per l'esecuzione delle suddette mansioni con gli introiti generati dalla gestione delle entrate.

La Commissione e la BEI concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'esecuzione delle mansioni da parte della BEI.

Articolo 5

Procedura di selezione

1. Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Gli Stati membri raccolgono le domande di finanziamento per progetti da attuare sul territorio nazionale.

Se un progetto interessa invece diversi Stati membri (in seguito "il progetto transfrontaliero"), lo Stato membro che riceve la domanda di finanziamento ne informa gli altri Stati membri interessati e coopera con essi al fine di raggiungere una decisione comune sulla presentazione del progetto da parte di quello Stato membro.

3. Gli Stati membri valutano se un progetto soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6. Qualora sia il caso e se lo Stato membro promuove il progetto, esso presenta la proposta alla BEI e ne informa la Commissione.

All'atto della presentazione delle domande di finanziamento, lo Stato membro fornisce, per ogni progetto, le seguenti informazioni:

a) i costi pertinenti, in euro, di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

b) la domanda complessiva di finanziamento pubblico in euro, corrispondente ai costi pertinenti dai quali è dedotto il contributo del gestore a tali costi;

c) la migliore stima del valore netto attuale dei benefici supplementari derivati da strumenti di sostegno calcolati conformemente all'articolo 3, paragrafo 5;

d) per i progetti dimostrativi CCS, la quantità complessiva prevista di CO₂ stoccata nei primi dieci anni di attività e, per i progetti dimostrativi FER, la quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi finanziamento di progetto che comporti un aiuto di Stato, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, per consentire il coordinamento della procedura di selezione con la valutazione dell'aiuto di Stato.

4. Sulla base delle proposte presentate ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, la BEI esegue una valutazione dell'efficienza finanziaria e della fattibilità tecnica dei progetti (obbligo di diligenza tecnica e finanziaria), conformemente all'articolo 7.

Qualora la valutazione abbia esito positivo, la BEI formula alla Commissione raccomandazioni di assegnazione, conformemente all'articolo 8.

5. Sulla base delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 e previa consultazione supplementare degli Stati membri interessati per confermare, ove opportuno, il valore e la struttura del finanziamento pubblico complessivo, nonché del comitato sui cambiamenti climatici ai sensi dell'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, la Commissione adotta le decisioni di assegnazione destinate agli Stati membri interessati menzionando l'importo in euro del finanziamento concesso ai progetti

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

1. Un progetto è ammissibile al finanziamento se soddisfa i seguenti criteri:
 - a) il progetto deve rientrare in una delle categorie elencate nella parte A dell'allegato I;
 - b) il progetto deve soddisfare i requisiti fissati nella parte B dell'allegato I;
 - c) i progetti elencati nella parte A.II dell'allegato I devono essere di natura innovativa, di conseguenza non sono ammissibili le tecnologie esistenti e sperimentate.
2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di presentare proposte di progetti che rientrano in una delle sottocategorie elencate nella parte A.II dell'allegato I e che soddisfano le relative soglie BEI conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, lo Stato membro può presentare progetti inferiori alle soglie pertinenti che sono considerati ammissibili al finanziamento in deroga al paragrafo 1.

Articolo 7

Diligenza finanziaria e tecnica

La BEI esegue la valutazione di diligenza di ciascun progetto presentato, conformemente alle specifiche indicate negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che ha per oggetto almeno i seguenti aspetti:

- (1) campo di applicazione tecnico,
- (2) i costi,
- (3) il finanziamento,
- (4) l'attuazione,
- (5) l'attività,
- (6) l'impatto ambientale,
- (7) le procedure d'appalto.

Articolo 8

Selezione dei progetti

1. Si finanziano otto progetti che rientrano nella parte A.I dell'allegato I (progetti dimostrativi CCS) e un progetto per ciascuna sottocategoria elencata nella parte A.II dell'allegato I (progetti dimostrativi FER).

Se tuttavia le risorse lo consentono, possono essere finanziati ulteriori progetti mantenendo l'equilibrio tra progetti dimostrativi CCS e FER. Qualora siano proposti uno o due soli progetti per una data sottocategoria, la Commissione valuta gli eventuali impatti sulla concorrenza ai fini della selezione di cui alla presente decisione e può decidere, ove opportuno, di posticipare al secondo ciclo le decisioni di assegnazione della sottocategoria interessata.

2. I progetti sono classificati in ordine crescente di costo per prestazione unitaria. I progetti CCS sono elencati in un unico gruppo. I progetti FER sono classificati secondo ciascuna delle sottocategorie specificate nella parte A.II dell'allegato I.

Ai fini del primo comma, il costo per prestazione unitaria è calcolato come la somma degli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), divisa per la prestazione. Per i progetti dimostrativi CCS, la prestazione è data dalla quantità complessiva prevista di CO₂ stoccata nei primi dieci anni di attività oppure, per i progetti dimostrativi FER, dalla quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività.

Qualora gli Stati membri interessati confermino ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, che esiste un finanziamento pubblico sufficiente si selezionano i seguenti progetti:

(a) Per i progetti dimostrativi CCS, sono selezionati i progetti ai posti più in alto della classifica, purché:

(1) siano selezionati almeno un progetto e al massimo tre per ogni categoria di progetto;

(2) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in giacimenti di idrocarburi; e

(3) siano selezionati almeno tre progetti con stoccaggio in acquiferi salini.

Se all'atto della selezione di un progetto non sono soddisfatti i criteri di cui ai punti da 1) a 3), il progetto in questione non è selezionato ed è preso in considerazione il successivo progetto meglio classificato. Tale procedura è iterata fino alla selezione degli otto progetti;

(b) per i progetti dimostrativi FER, è selezionato il progetto primo classificato di ciascuna sottocategoria. Qualora in nessuno dei cicli di inviti a presentare proposte in una o più sottocategorie vi siano progetti fattibili sotto l'aspetto finanziario e tecnico, si finanzia un numero corrispondente di progetti supplementari appartenenti ad altre sottocategorie della medesima categoria di progetto. I dettagli sono specificati negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

I progetti dimostrativi CCS selezionati costituiscono, nel loro complesso, "il gruppo CCS" e i progetti dimostrativi FER selezionati costituiscono, nel loro complesso, "il gruppo FER".

3. In deroga al paragrafo 1, ove la domanda complessiva di finanziamento nel quadro della presente decisione sia superiore ai fondi disponibili, il numero di progetti selezionati è ridotto, in modo che la domanda di finanziamento sia ridotta proporzionalmente in ciascuno dei gruppi di cui al quarto comma del paragrafo 2.

Per ciascuno dei gruppi, il progetto che rappresenta il costo maggiore per prestazione unitaria è scartato per primo, seguito dal progetto che rappresenta il maggiore costo per prestazione unitaria in un'altra categoria; la procedura è ripetuta fino a quando le domande di finanziamento corrispondono ai fondi disponibili.

4. Subordinatamente alla disponibilità di proposte presentate alla BEI ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e raccomandate dalla BEI alla Commissione ai fini delle decisioni di assegnazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, sono selezionati almeno uno e non più di tre progetti per il medesimo Stato membro.

Il primo comma non si applica tuttavia ai progetti transfrontalieri.

Articolo 9

Decisioni di assegnazione

Le decisioni di assegnazione sono subordinate all'ottenimento di tutte le autorizzazioni nazionali necessarie, conformemente alle relative norme del diritto dell'Unione, all'approvazione di qualsiasi aiuto di Stato da parte della Commissione relativamente a un progetto che sta per essere selezionato e all'adozione delle decisioni finali di investimento da parte dei promotori, entro 24 mesi dall'adozione delle decisioni di assegnazione per i progetti dimostrativi CCS ed entro 36 mesi per i progetti di stoccaggio in acquiferi salini.

Le decisioni di assegnazione cessano di avere effetti giuridici se le condizioni di cui al primo paragrafo non sono soddisfatte.

Articolo 10

Conversione delle quote e gestione delle entrate

1. Ai fini della conversione delle quote e della gestione delle entrate che ne derivano, la Commissione agisce per conto degli Stati membri.

2. I 300 milioni di quote di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono trasferiti alla BEI per la conversione e la gestione delle entrate.

3. Prima che siano adottate le decisioni di assegnazione per ogni ciclo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la BEI vende le quote corrispondenti a tale ciclo. La BEI gestisce le entrate e le trasferisce agli Stati membri, ai fini dell'erogazione di cui all'articolo 11.

Articolo 11

Erogazione delle entrate e uso delle entrate non erogate

1. Gli Stati membri versano le entrate ai promotori del progetto sulla base di strumenti giuridicamente vincolanti che stabiliscano almeno i seguenti punti:

- a) il progetto e il finanziamento concesso in euro;
- b) la data di entrata in esercizio;
- c) i requisiti per la condivisione delle conoscenze ai sensi dell'articolo 12;
- d) i requisiti relativi all'erogazione delle entrate ai sensi dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo;
- e) i requisiti per la relazione di cui all'articolo 13;
- f) l'informazione relativa alle condizioni di applicabilità della decisione di cui all'articolo 9.

Per il primo ciclo di inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l'ultima data utile di entrata in esercizio di cui alla lettera b), primo comma, del presente paragrafo dovrebbe essere il 31 dicembre 2015.

2. L'erogazione avviene con cadenza annuale. Per i progetti dimostrativi CCS, gli importi erogati corrispondono alla quantità di CO₂ stoccata nell'anno di riferimento, controllata, comunicata e verificata, ai sensi degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, moltiplicata per il tasso di finanziamento, e per i progetti dimostrativi FER, corrispondono alla quantità di energia prodotta moltiplicata per il tasso di finanziamento.

Il tasso di finanziamento è calcolato dividendo il finanziamento concesso per il 75% della quantità complessiva prevista di CO₂ stoccata nei primi dieci anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi CCS, oppure per il 75% della quantità complessiva prevista di energia prodotta nei primi cinque anni di attività nel caso dei progetti dimostrativi FER.

3. L'erogazione di finanziamenti per un dato anno avviene solamente nel caso in cui si soddisfino i requisiti di condivisione delle conoscenze per il medesimo anno.

4. Le erogazioni sono limitate al periodo di dieci anni a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, lettera b), nel caso di progetti dimostrativi CCS e al periodo di cinque anni a decorrere dalla stessa data nel caso di progetti dimostrativi FER. I fondi complessivi erogati non possono in nessun caso superare il finanziamento assegnato di cui al paragrafo 1, lettera a).

5. Qualora lo Stato membro in questione garantisca che il finanziamento in eccesso rispetto a quello giustificato ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 è restituito alla BEI, il finanziamento parziale o integrale di un progetto può essere erogato precedentemente all'entrata in esercizio, conformemente alle specifiche fissate nella decisione di assegnazione.

6. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, le entrate non erogate a progetti e gli introiti generati dalla gestione delle entrate sono impiegati per cofinanziare ulteriori progetti dimostrativi nel quadro della presente decisione fino al 31 dicembre 2015. Gli Stati membri restituiscono alla BEI tutte le entrate non erogate. Successivamente al 31 dicembre 2015, questi fondi vanno a beneficio degli Stati membri. Al termine dell'erogazione, tali fondi sono ceduti agli Stati membri, conformemente ai principi fissati dall'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.

Articolo 12

Condivisione delle conoscenze

Gli Stati membri garantiscono che tutti i gestori di progetto, i membri del consorzio, i fornitori e i subappaltatori che traggono un sostanziale beneficio dal finanziamento pubblico per lo sviluppo del loro prodotto o servizio condividano le informazioni relative agli elementi dell'allegato II con altri gestori di progetto, amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, organizzazioni non governative e il pubblico, conformemente alle specifiche supplementari stabilite negli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Le informazioni sono condivise con cadenza annuale e riguardano tutta l'informazione generata ed elaborata in un dato anno.

Articolo 13

Rendicontazione degli Stati membri

Durante i periodi di cui all'articolo 11, paragrafo 4, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, relazioni sull'attuazione dei progetti.

Tali relazioni devono comprendere almeno le seguenti informazioni relative a ciascun progetto:

- 1) la quantità di CO₂ stoccata o di energia pulita prodotta;
- 2) i fondi erogati;
- 3) eventuali problemi di rilievo nell'attuazione del progetto.

Articolo 14

Relazione

Successivamente al primo ciclo di inviti a presentare proposte, la Commissione trasmette al comitato sui cambiamenti climatici una relazione sull'attuazione di tale ciclo, indicando se sia necessario modificare la presente decisione al fine di garantire l'equilibrio geografico e tecnico per il secondo ciclo.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Criteri di ammissibilità

A. Categorie di progetti

I. Categorie di progetti dimostrativi CCS (con soglie di capacità minima⁹):

- produzione di energia elettrica: precombustione 250 MW;
- produzione di energia elettrica: postcombustione 250 MW;
- produzione di energia elettrica: ossicombustibile 250 MW;
- applicazioni industriali che impiegano a) la tecnologia CCS in raffinerie in grado di stoccare 500 kt/a di CO₂ da una o più fonti interne alla raffineria; b) la tecnologia CCS nei forni da cemento in grado di stoccare 500 kt/a di CO₂; c) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di ferro e acciaio in grado di stoccare 500 kt/a di CO₂; oppure d) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di alluminio in grado di stoccare 500 kt/a di CO₂ – sottocategorie di progetto.

II. Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima):

- bioenergie - sottocategorie di progetti:
 - conversione per pirolisi di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a (kilotonnellate/anno), di prodotto finale;
 - conversione per torrefazione di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a (kilotonnellate/anno), di prodotto finale;
 - conversione per gassificazione di lignocellulosa in gas naturale di sintesi o gas di sintesi e/o in energia elettrica con una capacità di 40 M Nm³/a (milioni di metri cubi normali per anno) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità;
 - conversione per gassificazione, anche a riscaldamento diretto, di lignocellulosa in biocarburanti o bioliquidi e/o in energia con una capacità di 15 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità. La produzione di gas naturale di sintesi è esclusa da questa sottocategoria;
 - conversione di materie prime lignocellulosiche, p.es. liscivio nero e/o prodotti da pirolisi o torrefazione, per gassificazione in corrente fluida, in biocarburanti generici con una capacità di 40 Ml/a di prodotto finale;
 - conversione di lignocellulosa in elettricità con efficienza pari al 48% con valore calorico inferiore (umidità pari a 50%) con una capacità uguale o superiore a 40 MWe;
 - conversione di lignocellulosa in etanolo e alcoli superiori mediante processi chimici e biologici con una capacità di 40 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;
 - conversione di lignocellulosa e/o rifiuti domestici in biogas, biocarburanti o bioliquidi mediante processi chimici e biologici con una capacità di 6 milioni Nm³/a (milioni di metri cubi normali per anno di metano) o 10 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;
 - conversione di alghe e/o microrganismi in biocarburanti o bioliquidi mediante processi biologici e/o chimici con una capacità di 40 Ml/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;
- NOTA: per i biocarburanti e i bioliquidi devono essere soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I biocarburanti e i bioliquidi sono definiti nella predetta direttiva
- energia solare concentrata - sottocategorie di progetti:
 - concentratore parabolico o sistema Fresnel che impiega sali fusi o altri fluidi di scambio del calore rispettosi dell'ambiente con una capacità nominale di 30 MW;

⁹ Le soglie di potenza CCS sono espresse come produzione lorda di elettricità prima della cattura.

-
- concentratore parabolico o sistema Fresnel a generazione diretta di vapore con una capacità nominale di 30 MW. La temperatura del vapore diretto deve essere superiore a 500°C;
 - sistema a torre che impiega un ciclo di vapore surriscaldato (a torri multiple o combinazione di collettori lineari e una torre) con una capacità nominale di 50 MW;
 - sistema a torre che impiega aria pressurizzata con una temperatura superiore a 750°C e una turbina ibrida solare e gas con una capacità nominale di 30 MW;
 - impianti a concentratori parabolici con motore Stirling su larga scala con efficienza di conversione solare-elettrica superiore a 20% e una capacità nominale di almeno 25 MW;

NOTA: gli impianti dimostrativi possono comprendere raffreddamento a secco, ibridazione e soluzioni (avanzate) di immagazzinamento del calore

- energia fotovoltaica - sottocategorie di progetti:
- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a concentratori con una capacità di 20 MW;
- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a cellule multigiunzione con film di silicio sottile con una capacità di 40 MW;
- centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a CIGS con una capacità di 40 MW;
- energia geotermica - sottocategorie di progetti:
- sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di tensione con una capacità nominale di 5 MWe;
- sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di compressione con una capacità nominale di 5 MWe;
- sistemi geotermici avanzati in zone di rocce sedimentarie e granitiche profonde e altre strutture cristalline con una capacità nominale di 5 MWe;
- sistemi geotermici avanzati in zone di calcare in profondità con una capacità nominale di 5 MWe;

NOTA: sono ammissibili anche le applicazioni di cogenerazione aventi la medesima soglia di produzione elettrica

- energia eolica - sottocategorie di progetti:
 - impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 6 MW) con una capacità nominale di 40 MW;
 - impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 8 MW) con una capacità nominale di 40 MW;
 - impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 10 MW) con una capacità nominale di 40 MW;
 - sistemi eolici galleggianti al largo con una capacità nominale di 25 MW;
 - turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (p. es. terreni ricoperti di foreste, aree montagnose) con una capacità nominale di 25 MW;
 - turbine eoliche a terra ottimizzate per climi freddi (compatibili con temperature inferiori a -30°C e importanti formazioni di ghiaccio) con una capacità nominale di 25 MW;
 - energia marina - sottocategorie di progetti:
 - dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW;
 - dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW;
 - conversione dell'energia talassotermica (OTEC) con una capacità nominale di 10 MW;
 - energia idroelettrica - sottocategorie di progetti:
 - generazione di elettricità mediante generatori superconduttori ad alta temperatura con una capacità nominale di 20 MW;
-

-
- gestione delle energie rinnovabili decentralizzate (reti intelligenti) - sottocategorie di progetti:
 - gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione solare predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio;
 - gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione eolica predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio;
 - gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente urbano: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio.

NOTA: non si esclude l'impiego di carichi attivi (sistemi di riscaldamento elettrici, pompe di calore, ecc.).

B. Requisiti del progetto

I. Requisiti comuni:

- devono essere soddisfatte le soglie di capacità di cui alla Parte A;
- occorre dimostrare che l'entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2015 per la prima fase è realistica;
- tutte le autorizzazioni nazionali afferenti al progetto devono essere disponibili e in linea con la relativa regolamentazione UE o le procedure di autorizzazione già avviate e sufficientemente avanzate da garantire che l'inizio dell'attività commerciale possa avvenire entro il 31 dicembre 2015 per la prima fase;
- il gestore del progetto deve impegnarsi in maniera vincolante a condividere le conoscenze, conformemente a quanto stabilito nell'articolo 13;
- i progetti devono essere situati sul territorio degli Stati membri, nelle loro zone economiche esclusive e sulle loro piattaforme continentali.

II. Progetti dimostrativi CCS:

- ciascun progetto deve attuare l'intera filiera (cattura, trasporto, stoccaggio);
 - ciascun progetto dimostrativo deve attuare l'integrazione del calore per la componente di cattura del processo;
 - il tasso di cattura non deve essere inferiore all'85% del CO₂ da gas di scarico cui si applica la cattura;
 - ogni progetto deve contenere un capitolo di ricerca indipendente relativo alla sicurezza dei siti di stoccaggio e al miglioramento delle tecnologie di controllo, in particolare nell'ambito della migrazione della salamoia e dei relativi percorsi e impatti possibili.
-

ALLEGATO II

Requisiti per la condivisione delle conoscenze

A. Impostazioni e prestazioni tecniche

- affidabilità
- CO₂ catturato
- prestazioni a diversi livelli, comprese differenze tra prestazioni attese ed effettive
- incremento della domanda di combustibili; domanda di elettricità, calore e raffreddamento
- elementi in entrata (input) e uscita (output) chiave e progettazione
- future tematiche di ricerca e sviluppo identificate

B. Livello dei costi

- costi di capitale e costi operativi
- totali e costi per prestazione unitaria (tonnellate di CO₂ stoccato, MWh puliti prodotti)

C. Gestione del progetto

- legislazione / autorizzazioni
- gestione dei soggetti coinvolti, compresa l'interazione con i governi
- pianificazione
- organizzazione del progetto

D. Impatto ambientale

- efficacia: riduzione delle emissioni di CO₂ per unità di energia
- altri impatti ambientali a operazioni indisturbate

E. Salute e sicurezza

- incidenti e quasi-incidenti sopravvenuti (attività disturbate)
- controllo e risoluzione dei problemi relativi alla sicurezza
- questioni inerenti alla salute in attività indisturbate

F. Prestazione del sito di stoccaggio CCS

- modelli e simulazioni (sviluppo di colonna di CO₂ - fronte d'urto)
 - precedenti risultati concordanti e adeguamenti (decisione: normale entro un campo di deviazione o irregolarità rilevanti che richiedono correttivi)
 - comportamento della salamoia spostata dall'immissione di CO₂
-

ALLEGATO 3 SCHEDA SINTETICA DI DATI E INFORMAZIONI SUI PROGETTI

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI
SOGGETTI PER PROGETTI SUL TERRITORIO
NAZIONALE POTENZIALMENTE FINANZIABILI CON
LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
NER 300.**

Identificazione della società manifestante il proprio interesse

(a) Inserire nome della società capofila del progetto e degli eventuali altri proponenti

(b) Inserire ragione sociale della società capofila:

(c) Inserire sede legale della società capofila:

(d) Nome del legale rappresentante del capofila

(e) Descrizione sintetica del progetto e dei relativi obiettivi

(f) Descrizione dei partecipanti e del relativo ruolo



(g) Categorie di progetti:

1	Categorie di progetti dimostrativi CCS (con soglie di capacità minima):	
1.1	produzione di energia elettrica: precombustione 250 MW	
1.2	produzione di energia elettrica: postcombustione 250 MW	
1.3	produzione di energia elettrica: ossicombustibile 250 MW	
1.4	applicazioni industriali che impiegano: a) la tecnologia CCS in raffinerie in grado di stoccare 500 kt/a di CO ₂ da una o più fonti interne alla raffineria; b) la tecnologia CCS nei forni da cemento in grado di stoccare 500 kt/a di CO ₂ ; c) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di ferro e acciaio in grado di stoccare 500 kt/a di CO ₂ ; oppure d) la tecnologia CCS per i modi di produzione primaria di alluminio in grado di stoccare 500 kt/a di CO ₂ – sottocategorie di progetto.	
2	Categorie di progetti dimostrativi FER (con soglie di capacità minima):	
2.1	bioenergie - sottocategorie di progetti:	
2.1.1	conversione per pirolisi di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a (kilotonnellate/anno), di prodotto finale;	
2.1.2	conversione per torrefazione di lignocellulosa in vettori bioenergetici intermedi, solidi, liquidi o semiliquidi, con una capacità di 40 kt/a (kilotonnellate/anno), di prodotto finale;	

2.1.3	conversione per gassificazione di lignocellulosa in gas naturale di sintesi o gas di sintesi e/o in energia elettrica con una capacità di 40 M Nm ³ /a (milioni di metri cubi normali per anno) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità;	
2.1.4	conversione per gassificazione, anche a riscaldamento diretto, di lignocellulosa in biocarburanti o bioliquidi e/o in energia con una capacità di 15 MI/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale o 100 GWh/a di elettricità. La produzione di gas naturale di sintesi è esclusa da questa sottocategoria;	
2.1.5	conversione di materie prime lignocellulosiche, p.es. liscivio nero e/o prodotti da pirolisi o torrefazione, per gassificazione in corrente fluida, in biocarburanti generici con una capacità di 40 MI/a di prodotto finale;	
2.1.6	conversione di lignocellulosa in elettricità con efficienza pari al 48% con valore calorico inferiore (umidità pari a 50%) con una capacità uguale o superiore a 40 MWe;	
2.1.7	conversione di lignocellulosa in etanolo e alcoli superiori mediante processi chimici e biologici con una capacità di 40 MI/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;	
2.1.8	conversione di lignocellulosa e/o rifiuti domestici in biogas, biocarburanti o bioliquidi mediante processi chimici e biologici con una capacità di 6 milioni Nm ³ /a (milioni di metri cubi normali per anno di metano) o 10 MI/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;	
2.1.9	conversione di alghe e/o microrganismi in biocarburanti o bioliquidi mediante processi biologici e/o chimici con una capacità di 40 MI/a (milioni di litri per anno) di prodotto finale;	
Nota: per i biocarburanti e i bioliquidi devono essere soddisfatti i criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. I biocarburanti e i bioliquidi sono definiti nella predetta direttiva.		
2.2	energia solare concentrata - sottocategorie di progetti	
2.2.1	concentratore parabolico o sistema Fresnel che impiega sali fusi o altri fluidi di scambio del calore rispettosi dell'ambiente con una capacità nominale di 30 MW;	
2.2.2	concentratore parabolico o sistema Fresnel a generazione diretta di vapore con una capacità nominale di 30 MW. La temperatura del vapore diretto deve essere superiore a 500°C;	

2.2.3	sistema a torre che impiega un ciclo di vapore surriscaldato (a torri multiple o combinazione di collettori lineari e una torre) con una capacità nominale di 50 MW;	
2.2.4	sistema a torre che impiega aria pressurizzata con una temperatura superiore a 750°C e una turbina ibrida solare e gas con una capacità nominale di 30 MW;	
2.2.5	impianti a concentratori parabolici con motore Stirling su larga scala con efficienza di conversione solare-elettrica superiore a 20% e una capacità nominale di almeno 25 MW;	
NOTA: gli impianti dimostrativi possono comprendere raffreddamento a secco, ibridazione e soluzioni (avanzate) di immagazzinamento del calore		
2.3	energia fotovoltaica - sottocategorie di progetti:	
2.3.1	centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a concentratori con una capacità di 20 MW;	
2.3.2	centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a cellule multigiunzione con film di silicio sottile con una capacità di 40 MW;	
2.3.3	centrali elettriche fotovoltaiche su larga scala a CIGS con una capacità di 40 MW;	
2.4	energia geotermica - sottocategorie di progetti:	
2.4.1	sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di tensione con una capacità nominale di 5 MWe;	
2.4.2	sistemi geotermici avanzati in campi a sollecitazione di compressione con una capacità nominale di 5 MWe;	
2.4.3	sistemi geotermici avanzati in zone di rocce sedimentarie e granitiche profonde e altre strutture cristalline con una capacità nominale di 5 MWe;	
2.4.4	sistemi geotermici avanzati in zone di calcare in profondità con una capacità nominale di 5 MWe;	
NOTA: sono ammissibili anche le applicazioni di cogenerazione aventi la medesima soglia di produzione elettrica		
2.5	energia eolica - sottocategorie di progetti:	
2.5.1	impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 6 MW) con una capacità nominale di 40 MW;	
2.5.2	impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 8 MW) con una capacità nominale di 40 MW;	
2.5.3	impianti eolici al largo (potenza minima delle turbine 10 MW) con una capacità nominale di 40 MW;	

2.5.4	sistemi eolici galleggianti al largo con una capacità nominale di 25 MW;	
2.5.5	turbine eoliche a terra ottimizzate per terreni complessi (p. es. terreni ricoperti di foreste, aree montagnose) con una capacità nominale di 25 MW;	
2.5.6	turbine eoliche a terra ottimizzate per climi freddi (compatibili con temperature inferiori a -30°C e importanti formazioni di ghiaccio) con una capacità nominale di 25 MW;	
2.6	energia marina - sottocategorie di progetti:	
2.6.1	dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW;	
2.6.2	dispositivi che sfruttano il moto ondoso con una capacità nominale di 5 MW;	
2.6.3	conversione dell'energia talassotermica (OTEC) con una capacità nominale di 10 MW;	
2.7	energia idroelettrica - sottocategorie di progetti:	
2.7.1	generazione di elettricità mediante generatori superconduttori ad alta temperatura con una capacità nominale di 20 MW;	
2.8	gestione delle energie rinnovabili decentralizzate (reti intelligenti) - sottocategorie di progetti:	
2.8.1	gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione solare predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio;	
2.8.2	gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente rurale con generazione eolica predominante: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio;	
2.8.3	gestione e ottimizzazione delle energie rinnovabili per i generatori decentrati su piccola e media scala in ambiente urbano: da 20 MW su rete a basso voltaggio + 50 MW su rete a medio voltaggio.	
NOTA: non si esclude l'impiego di carichi attivi (sistemi di riscaldamento elettrici, pompe di calore, ecc.).		

N.B.: CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Un progetto è ammissibile al finanziamento se soddisfa i seguenti criteri:

- a) il progetto deve rientrare in una delle categorie elencate nella parte A dell'allegato I della Decisione della Commissione NER 300
- b) il progetto deve soddisfare i requisiti fissati nella parte B dell'allegato I della Decisione della Commissione NER 300;
- c) i progetti elencati nella parte A.II dell'allegato I della Decisione della Commissione NER 300 devono essere di natura innovativa, di conseguenza non sono ammissibili le tecnologie esistenti e sperimentate.

Sezione tecnico - scientifica


- (a) **Obiettivi scientifici e tecnologici del progetto e progressi attesi rispetto allo stato dell'arte (carattere innovativo del progetto)**

- (b) **Descrizione del piano operativo del progetto, con indicazione del ruolo dei vari partecipanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto e attribuzione dei compiti, con articolazione in work -package comprensivi di tempi, risorse e prodotti forniti (massimo 30 righe).**


(c) **Quantità di CO2 stoccata durante i primi dieci anni di funzionamento per i progetti CCS e quantità di energia prodotta durante i primi cinque anni di funzionamento per i progetti FER**



(d) **Programma di lavoro provvisorio**



(e) **Descrizione delle varie fasi del progetto e dei principali obiettivi intermedi**




(f) **Descrizione dei principali problemi da affrontare e delle metodologie e tecniche che si intendono adottare per risolverli.**



Sezione autorizzativa

(a) **Identificazione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto**



(b) Descrizione delle relative procedure autorizzative, stato e strategia di acquisizione




(c) Piano temporale di acquisizione



Sezione finanziaria

(a) Ammontare complessivo del progetto e ripartizione dei costi (spese di ricerca e sviluppo, costi di investimento, costi operativi)



(b) Stima delle entrate e dei ricavi previsti, comprensivi di eventuali strumenti di sostegno;

(c) Stima dei costi pertinenti, ai sensi dell'art. 3 della Decisione

(d) Ammontare e natura degli aiuti di stato pubblici richiesti per il progetto;

(e) Piano economico - finanziario del progetto che evidenzi anche la struttura della copertura finanziaria dei costi a carico dei proponenti.